



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

Il Giudice Unico del Lavoro, dott.ssa Roberta Gambardella, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 22.03.2021, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al N. 10392/2017 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: "opposizione all'ordinanza - ingiunzione ex artt. 22 e ss. L. n. 689/1981 in materia di lavoro e di previdenza o assistenza obbligatoria " e vertente

TRA

CATURANO Antimo rapp.to e difeso dall'avv.to Pasqualino De Lucia e con lui elettivamente domiciliato presso il suo studio legale in Caserta alla via Leonetti n. 27/A - opponente -

E

I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore rapp.to e difeso dagli avvocati Luca Cuzzupoli ed Ida Verrengia ed elettivamente domiciliati in Caserta alla Via Arena, località San Benedetto – opposto –

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato, in data 15.12.2017, parte opponente, come in epigrafe indicata, proponeva impugnazione avverso l'avviso di addebito n. 328 2017 0004163913000 notificato a mezzo pec, in data 08.11.2017, con il quale si ingiungeva il pagamento della somma di € 15.081.73 a titolo di contributi dovuti all'Inps gestione azienda con dipendenti per il periodo dal 05/2012 al 06/2016.

La parte opponente eccepiva la nullità dell'avviso di addebito impugnato per carenza dei requisiti di forma essenziali, per violazione degli artt. 24 e 97 della Costituzione nonché per assenza dell'indicazione del responsabile del procedimento; nel merito deduceva l'intervenuta prescrizione del credito azionato. Tanto premesso concludeva chiedendo di annullare l'avviso di addebito impugnato e dichiarare non dovuti gli importi richiesti a titolo di contributi, con condanna dell'Inps al pagamento delle spese di lite con distrazione.

Instauratosi il contraddittorio si costituiva l'Inps che eccepiva, preliminarmente, la tardività dell'opposizione, ai sensi dell'art. 617 c.p.c. relativa ai vizi formali dell'atto impugnato. Nel merito deduceva l'infondatezza dell'avverso ricorso, sulla base di articolate argomentazione e tenuto conto della circostanza che grava sulla parte opponente l'onere di provare la sussistenza dei requisiti di legge

per il godimento degli sgravi contributivi e che, nella specie, nulla era stato dedotto e provato in merito. Concludeva per il rigetto del ricorso. Vinte le spese di lite.

Istruita in via documentale, la causa, veniva decisa, all'esito dell'odierna udienza, celebrata, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica Covid – 19, ai sensi dell'art. 221 comma 4, della legge 17 luglio 2020, n. 77, recante: «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», di conversione del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Preliminarmente il giudicante rileva la tardività dell'opposizione per le doglianze concernenti i vizi formali dell'avviso di addebito impugnato (carenza degli elementi essenziali, carenza di motivazione etc.) poiché proposta oltre il termine di venti giorni di cui all'art. 617 c.p.c.: invero l'avviso di addebito in oggetto è stato notificato in data 08.11.2017 ed il ricorso depositato, in data 15.12.2017 oltre il termine di 20 giorni.

Al contrario l'opposizione, per motivi attinenti al merito della pretesa creditoria, è sicuramente ammissibile in quanto risulta proposta nel termine di quaranta giorni, di cui al quinto comma dell'art. 24 della L. 46/99, decorrenti dalla data di notifica dell'avviso di addebito impugnato.

Nel merito il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.

I crediti contenuti nell'avviso di addebito impugnato n. 328 2017 0004163913000, come si evince dalla documentazione in atti, hanno origine dal controllo sui conguagli per assegni al nucleo familiare, atteso che, per il periodo in contestazione, la ditta opponente avrebbe posto a conguaglio e a compensazione, nelle denunce contributive mensili, delle somme a credito a titolo di assegni familiari che l'istituto ha verificato a posteriori non spettanti (cfr. allegati telematici produzione Inps).

Si controverte, pertanto, in materia di agevolazioni e benefici contributivi.

A fronte delle contestazioni sollevate dall'Istituto previdenziale e della documentazione dallo stesso prodotta, l'opponente avrebbe dovuto, d'altra parte, comprovare la sussistenza del proprio diritto a beneficiare delle agevolazioni contributive.

Invero, la Suprema Corte di Cassazione ha più volte affermato (ribadendo la natura di sovvenzione pubblica degli sgravi, in qualsiasi forma concessi) che, quando l'ente agisce per il pagamento dell'obbligazione contributiva, sul cui ammontare riferito all'intero (cioè senza la riduzione conseguente agli sgravi) non vi è contestazione, si tratta di accertare la sussistenza o meno del diritto agli sgravi.

Conseguentemente, l'azienda o il privato che invochi questo suo diritto (ancorché con l'opposizione a decreto ingiuntivo emesso su richiesta dell'Inps, per la residua parte dei contributi non riscossi ovvero, come nel caso di specie, opponendosi all'avviso di addebito o alla cartella di pagamento) è tenuto, ex

art. 2967 c.c., a dimostrarne i fatti costitutivi (v. Cass. n. 1756/01, n. 256/01, n. 10055/02, n. 19262/2002, n. 3207/03, n. 19262/03, n. 4064/04 e , ancora, n. 16351/2007).

La giurisprudenza della Corte di Cassazione è costante, invero, nell'affermare che, in tema di sgravi contributivi e fiscalizzazione degli oneri sociali, grava sull'impresa che vanti il diritto al beneficio l'onere di provare la sussistenza dei necessari requisiti in relazione alla fattispecie normativa di volta in volta invocata, in quanto si tratta, sul piano concettuale e probatorio, di eccezioni modificative, in senso riduttivo, dell'obbligo contributivo (Cass. civ. Sez. lav., 9.3.2006, n. 5137).

Ed ancora : *“nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione, emessa nei confronti della impresa datrice di lavoro, per omissione contributiva derivante da indebita fruizione di sgravi (nella specie si trattava degli sgravi di cui all'art 8, comma quattro, della legge n.221 del 1991), le ragioni in base alle quali, in sede amministrativa, l'Inps, nell'irrogare la sanzione per omissione contributiva, abbia negato il diritto agli sgravi suddetti, sono irrilevanti, essendo onere dell'impresa opponente fornire la prova della sussistenza del diritto al beneficio contributivo richiesto”* (cfr. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 14130 del 01/10/2002); *“l'onere di provare l'esistenza del diritto allo sgravio incombe sul datore di lavoro che lo richieda. Il diritto allo sgravio contributivo si configura, infatti, come deroga al principio generale dell'obbligo contributivo legata a determinati presupposti di fatto. L'Inps, quale creditore dell'obbligo contributivo ordinario, può limitarsi a dedurre l'inadempimento, mentre incombe sul debitore dimostrare di non essere inadempiente avendo diritto a taluni sgravi. Tale posizione dell'istituto, di natura sostanziale non viene modificata dalla sua posizione processuale di creditore opposto nel giudizio di opposizione, atteso che in tale giudizio è il debitore che, opponendo in compensazione il suo preteso diritto a taluni sgravi, deve dimostrare i fatti costitutivi dell'eccezione”* (Cfr. Corte di Cassazione sentenza n. 4067 del 2004).

Incombe, quindi, sull'opponente, l'onere di dimostrare la ricorrenza dei presupposti per la poter fruire di agevolazioni contributive ritenute dall'Istituto ex post non spettanti.

In definitiva, circa l'onere probatorio della sussistenza dei requisiti per usufruire degli sgravi deve richiamarsi il principio, reiteratamente affermato dalla suprema Corte, secondo cui, “in tema di sgravi contributivi, grava sull'impresa che vanti il diritto al beneficio l'onere di provare la sussistenza dei necessari requisiti (cfr. , ex plurimis, Cass. , nn. 1879/1997; 19373/2004; 5137/2006; 16351/2007)” (Cass. sez. lav. N. 25818/2014).

Applicando tale principi, alla fattispecie in esame, deve concludersi che è l'opponente a dover provare la sussistenza del diritto allo sgravio e non viceversa.

Ebbene ritiene questo decidente che la parte opponente non ha allegato né provato, che nella fattispecie in esame, ricorrevano i presupposti per poter godere della agevolazioni contributive in questione.

Né, infine, appare decorso il termine di prescrizione in quanto, tenuto conto del primo periodo oggetto del recupero (05/2012) l'Inps ha interrotto, tempestivamente, la prescrizione quinquennale notificando

alla parte opponente la diffida del 29.06.2016 e, successivamente, l'avviso di addebito opposto in data 08.11.2017.

Per tali ragioni l'opposizione va integralmente rigettata.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:

- 1) rigetta l'opposizione
- 2) condanna la parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'Inps, che si liquidano in euro 850,00 oltre iva cpa e spese generali come per legge

Così deciso in Santa Maria Capua Vetere il 22.03.2021

Il Giudice del Lavoro

Dott.ssa Roberta Gambardella

Si comunichi